

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DEI PRATICANTI AVVOCATI

(ART. 44 L. 247/2012 - D.M. 58/2016)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (in seguito *Consiglio dell'Ordine*), in persona del suo Presidente Avv. Antonino La Lumia,

e

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (in seguito *Procura della Repubblica*), in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Marcello Viola,

premesso che:

- 1) la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in seguito *legge professionale o l.p.*), agli artt. 15, 17, 29, 41, 43 e 45, legge 247/12 affida al Consiglio dell'Ordine il compito di:
 - a. provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti;
 - b. istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense;
 - c. vigilare, con i mezzi ritenuti più opportuni, sull'esercizio e sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dalla stessa legge professionale e dai previsti decreti ministeriali attuativi;
 - d. rilasciare il certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- 2) l'art. 41 l.p., integrato dal DM 70/2016, delinea i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio professionale;
- 3) l'art. 44 l.p., integrato dal DM 58/2016, disciplina l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari;
- 4) la Procura ha manifestato la disponibilità ad accogliere presso i propri uffici i praticanti avvocati iscritti nel Registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine per lo svolgimento del tirocinio ai sensi della richiamata normativa e di quanto previsto nella presente convenzione;
- 5) ai sensi dell'art. 8, c. 2, DM 58/2016, per il praticante che svolge il tirocinio presso gli uffici giudiziari resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della legge professionale;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Possono chiedere di essere ammessi a svolgere il tirocinio presso la Procura, per un periodo non superiore a 12 mesi, i praticanti avvocati che al momento della presentazione della domanda:

- a) siano iscritti da almeno sei mesi di iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine;
- b) abbiano effettivamente svolto con regolarità la pratica per il periodo di cui alla lett. a), presso lo studio professionale di un avvocato iscritto all'Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine;
- c) abbiano ottenuto la vidimazione del libretto di pratica per il periodo di pratica svolto;
- d) non abbiano chiesto l'abilitazione o non siano già abilitati al patrocinio sostitutivo;
- e) non si trovino in regime di lavoro subordinato pubblico o privato;
- f) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lett. g), r.d. 30

gennaio 1941, n. 12 [ora art. 4, c. 2, lett. a) e b), d.lgs. 116/2017]¹.

Art. 2

1. Il tirocinio di cui alla presente convenzione è riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine - solo per il tempo effettivamente prestato e purché la sua durata non sia inferiore a 6 mesi e superiore a 12 mesi - al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

2. Il tirocinante può proseguire l'attività di pratica presso uffici giudiziari diversi, sempre che questi siano compresi nel circondario del Tribunale di Milano e la durata del tirocinio presso ciascun ufficio giudiziario non sia inferiore a 6 mesi.

3. Nel caso in cui il tirocinio venga proseguito presso un ufficio giudiziario fuori dal Circondario del Tribunale di Milano, il praticante deve trasferire immediatamente la propria iscrizione, pena il mancato riconoscimento del tirocinio.

4. Durante il tirocinio presso la Procura della Repubblica:

- a) il praticante non può chiedere l'abilitazione e non può svolgere alcuna attività di lavoro subordinato pubblico o privato;
- b) il praticante può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto nell'Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine;
- c) resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 43, l.p.

Art. 3

1. Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio deve presentare la domanda, indirizzata al Procuratore della Repubblica, con le modalità e i termini stabiliti in apposito avviso.

2. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 1;
- b) il punteggio di laurea;
- c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'art. 1, lett. b) che precede, e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;
- e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

3. I candidati sostengono un colloquio con una commissione formata da 3 (tre) componenti indicati dalla Procura della Repubblica e dal Consiglio dell'Ordine; l'esito del colloquio è valutato dalla Commissione.

4. Qualora non sia possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno presentato la domanda, è data preferenza, nell'ordine:

- a) all'esito del colloquio;

¹ L'art. 42-ter, secondo comma, lett. g), r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - richiamato dal d.m. 58/2016 tra i requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari - è stato abrogato dal d.lgs. 118/2017 (Riforma magistratura onoraria). La norma prevedeva di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Tali requisiti sono ora previsti dall'art. 4, c. 2, lett. a) e b), dello stesso d.lgs. 116/2017: a) condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza personali.

- b) alla media degli esami indicati al c. 2, lett. c) che precede;
- c) al punteggio di laurea;
- d) alla minore età anagrafica.

5. A parità dei requisiti di cui al c. 4, è attribuita preferenza agli eventuali corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

6. Quando la domanda è accolta, la Segreteria della Procura della Repubblica comunica al Consiglio dell'Ordine l'accoglimento della domanda, la data in cui sono previsti l'inizio e la fine del tirocinio, specificando se esso è svolto a tempo pieno o parziale (n. ore) e il nominativo del magistrato affidatario e il relativo dipartimento.

7. L'assegnazione del praticante al magistrato affidatario avviene da parte del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto da lui delegato, previo esame delle domande pervenute;

8. Ciascun magistrato può essere affidatario di non più di 2 praticanti per volta, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, commi 2 e 3, DM 58/2016.

9. Per ciascun praticante è elaborato - d'intesa tra la Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine - un progetto formativo, al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante, che comprenda espressamente anche una parte di attività da svolgersi nell'ambito dei servizi amministrativi di Procura ai sensi dell'art. 8, DM 58/2016.

Art. 4

1. Durante il tirocinio, il praticante assiste e coadiuva il magistrato affidatario e in particolare, sotto la guida e il controllo di quest'ultimo, provvede con diligenza:

- a) allo studio dei fascicoli nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario;
- b) all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- c) all'assistenza alle udienze e alle camere di consiglio, a meno che il magistrato ritenga di non ammetterlo e salvo il motivato dissenso delle parti e dei Procuratori presenti;

2. Il magistrato affidatario, rapportandosi con il Dirigente Amministrativo o un suo delegato, cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

3. In ogni caso il praticante non deve essere destinato al solo disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

4. Il praticante è messo in grado di accedere ai sistemi informatici, ai sensi dell'art. 8, c. 6, DM 58/2016.

Art. 5

1. Durante il tirocinio, il praticante è tenuto a:

- a) rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite, con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- b) rappresentare l'esistenza di situazioni che rispecchiano quelle processual-civilistiche previste dall'art. 51 c.p.c. e quelle di cui all'art. 36 c.p.p.;

c) svolgere con diligenza, correttezza e lealtà, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, le attività previste dal progetto formativo;

d) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

2. Durante il tirocinio, il praticante NON può:

a) svolgere attività di praticantato assistendo il *dominus* presso la Procura della Repubblica, avuto anche riferimento alle situazioni di incompatibilità descritte dall'art. 18, c. 2, dell'Ordinamento Giudiziario;

b) avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da avvocato facente parte dello studio legale che il praticante continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio;

c) avere accesso ai fascicoli della Procura della Repubblica esaminati durante la pratica forense svolta presso uno studio professionale;

d) rappresentare o difendere - neppure nelle fasi o nei gradi successivi della causa - le parti di procedimenti che si sono svolti avanti al magistrato affidatario né assumere qualsiasi incarico professionale in favore delle stesse parti;

3. Il praticante è ammesso a frequentare gli eventuali corsi di formazione decentrata organizzati a norma dell'art. 73, c. 5, d.l. 21 giugno 2013, n. 69.

Art. 6

1. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né obblighi previdenziali e assicurativi.

2. Il Consiglio dell'Ordine può valutare se stipulare o meno polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti.

3. In caso di attivazione della polizza, l'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio dovrà essere segnalato dalla Procura della Repubblica al Consiglio dell'Ordine entro i tempi indicati da quest'ultimo.

Art. 7

1. Al termine del periodo di pratica presso la Procura della Repubblica, il praticante deve redigere una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

2. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità dell'attività svolta dal praticante al progetto formativo di cui all'art. 3 della presente convenzione.

3. La relazione deve essere trasmessa al Consiglio dell'Ordine a cura della Procura della Repubblica. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione ricevuta, provvede a riconoscere il periodo di tirocinio ai fini della pratica e all'eventuale rilascio del certificato di compiuta pratica recante l'indicazione del periodo in cui si è svolta l'attività di tirocinio presso la Procura della Repubblica e che l'attività stessa si è svolta a norma del DM 58/2016 e della presente convenzione.

Art. 8

1. Il Consiglio dell'Ordine in piena autonomia e indipendenza può valutare se prevedere l'assegnazione di borse di studio in favore dei praticanti ammessi a svolgere il tirocinio presso la Procura della Repubblica.

2. I fondi per le borse di studio sono messi a disposizione, anche attraverso la Fondazione Forense di Milano, in base alle disponibilità di volta in volta individuate dal Consiglio dell'Ordine.


Art. 9

1. Il praticantato presso la Procura della Repubblica può essere interrotto in qualsiasi momento con atto del Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato affidatario, sentito il praticante e il Consiglio dell'Ordine:

- a) per sopravvenute esigenze organizzative della Procura della Repubblica;
- b) per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il praticante, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità della Procura della Repubblica o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario;
- c) per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal praticante, ovvero per la sua verificata inidoneità.

Milano, 17 aprile 2024

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano
Dott. Marcello Viola



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Antonino La Lumia

